

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5100

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI GIOVANNI, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GORGONI, GRILLO SALVATORE, GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RAVAGLIA, SANTORO

Presentata il 28 settembre 1990

Istituzione del tesserino di riconoscimento per i pubblici dipendenti assegnati ad uffici accessibili al pubblico

ONOREVOLI COLLEGI! — I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione necessitano di correttivi che consentano un maggior grado di responsabilità dei dipendenti pubblici di fronte agli utenti dei diversi servizi. Con l'unità proposta di legge vogliamo portare un piccolo, ma pensiamo importante, contributo in tale direzione. Si tratta di assegnare ad ogni dipendente dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici in genere — che sono preposti ad uffici in contatto con cittadini estranei all'amministrazione — un tesserino di riconoscimento, da portare in maniera ben visibile, nel quale ci siano scritti il nome, il cognome, la qualifica professionale e il servizio di pertinenza del dipendente.

Una delle prime cose che colpisce il cittadino, soprattutto dal punto di vista del rapporto che si instaura con l'impiegato che ha di fronte, è di non sapere come si chiami, che qualifica abbia, che

posto occupi nell'amministrazione che rappresenta. È sicuramente questa una sensazione di estraneità e di deresponsabilizzazione che il cittadino avverte, e che ci sembra giusto superare. È necessario che il cittadino sappia con chi ha a che fare: mezzo indispensabile ed elementare per responsabilizzare il pubblico funzionario davanti a sé stesso e all'utente.

Con circolare 5 agosto 1989, n. 36970/18.3.2., emessa dal Ministro per la funzione pubblica ed indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, si intese disporre che esse dotassero tutti i propri dipendenti « di un tesserino permanente sul quale saranno riportati nome e cognome, nonché la qualifica ed il servizio di pertinenza ». Dati i margini di discrezionalità con cui le amministrazioni usano applicare le circolari ministeriali, confermata anche in questo caso, riteniamo che, sull'argomento, si debba intervenire con legge affinché si consegua il risultato voluto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Tesserino di riconoscimento).

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici territoriali e non territoriali provvedono a dotare i propri dipendenti assegnati ad uffici accessibili al pubblico di apposito tesserino di riconoscimento dotato di fotografia sul quale devono essere riportati nome e cognome, qualifica e servizio di appartenenza del dipendente.

2. È fatto obbligo ai dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici territoriali e non territoriali assegnati ad uffici accessibili al pubblico di portare il tesserino in maniera visibile per l'intera durata del servizio.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 costituisce infrazione disciplinare ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.